

Codice A18000

D.D. 17 giugno 2015, n. 1414

**P.O. IT-CH 2007-2013. Progetto strategico VETTA II. Avvio del modulo 7 "Comunicazione e promozione (ID 46963851)". D.D. 1261 del 27/05/2015. Approvazione proposta tecnico-economica, individuazione del Centro Estero per l'internazionalizzazione s.c.p.a. per la realizzazione dell'attività e approvazione schema di convenzione.**

Premesso che

la Regione Piemonte, secondo quanto disposto dai regolamenti (CE) n. 1083/2006 e n. 1080/2006, ha elaborato, nell'ambito dell'obiettivo "cooperazione territoriale europea", il Programma Operativo di cooperazione transfrontaliera tra l'Italia e la Svizzera, in partenariato con le Regioni Lombardia e Valle d'Aosta, con la Provincia Autonoma di Bolzano e con i Cantoni Svizzeri del Ticino, del Vallese e dei Grigioni;

la Giunta regionale, con propria deliberazione n. 39-8339, del 3 marzo 2008, ha adottato il Programma Operativo di cooperazione transfrontaliera tra Italia e Svizzera che prevede la possibilità di formulare tre diverse tipologie progettuali: progetti strategici, piani integrati transfrontalieri e progetti ordinari;

nel rispetto delle indicazioni fornite dall'Autorità di Gestione e dal Segretariato Tecnico Congiunto del P.O. Italia – Svizzera 2007-2013 (nel corso delle riunioni tenutesi a Milano nei giorni 18 giugno, 30 ottobre, 22 novembre e 18 dicembre 2013) la Regione Piemonte, già partner capofila del progetto Vetta, attraverso la Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Economia montana e Foreste, ha dato avvio alla redazione della nuova proposta progettuale denominata "VETTA II" con la finalità di implementare e capitalizzare alcune azioni sviluppate con il progetto strategico "VETTA";

è stata elaborata una proposta progettuale strategica dal titolo "VETTA II" del costo totale di Euro 939.759,00 di cui Euro 852.259,00 di parte italiana e Franchi svizzeri 140.000,00 (pari a Euro 87.500,00) di parte svizzera, approvata ai fini della candidatura con D.G.R. n. 13-7112, del 17 febbraio 2014;

la proposta progettuale ha visto coinvolti come partners, le Regioni Piemonte, Lombardia e Valle d'Aosta, la Provincia Autonoma di Bolzano, il Club Alpino Italiano sezione di Villadossola, il Polo Poschiavo (Cantone Grigioni) e l'Associazione Valrando, e tra questi la Regione Piemonte risulta essere il capofila italiano e referente unico di progetto e il Polo Poschiavo (Cantone Grigioni) il capofila svizzero;

rilevato che la proposta progettuale si propone di raggiungere i seguenti obiettivi prioritari:  
integrare e valorizzare il sistema dell'offerta escursionistica italo-elvetica;  
migliorare ed armonizzare l'informazione turistico escursionistica;  
migliorare il sistema della formazione turistico escursionistica;  
valorizzare gli itinerari escursionistici e le infrastrutture che ne favoriscono la loro frequentazione;  
comunicare i risultati del progetto e valorizzarne la complementarietà con le esperienze sviluppate con altri progetti strategici e progetti ordinari su temi connessi al turismo escursionistico e più in generale al turismo sostenibile.

Considerato che:

l'Autorità di Gestione del P.O. Italia – Svizzera 2007-2013 con nota n. A1.2014.0043778 del 08.05.2014 ha comunicato l'avvenuta approvazione del progetto VETTAI da parte del Comitato di Pilotaggio nel corso della riunione dell'1 aprile 2014, per un importo di Euro 939.760,00 di cui Euro 852.260,00 di parte italiana;

nell'ambito del progetto sopra descritto, le attività di competenza della Regione Piemonte, quantificate finanziariamente in Euro 395.260,00 sono gestite dalla Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica;

nell'ambito del progetto strategico VETTAI è previsto il modulo 7 denominato “Comunicazione e promozione”, i cui partner, oltre alla Regione Piemonte, sono la Regione Lombardia e il Polo Poschiavo (Cantone dei Grigioni);

La spesa totale prevista per la realizzazione del modulo ammonta ad Euro 73.000,00 di cui 40.000,00 a carico del capofila Regione Piemonte per la realizzazione delle seguenti attività:

Individuazione delle buone pratiche connesse al tema del turismo sostenibile e dell'escursionismo sviluppate nell'ambito dei progetti nel P.O. IT-CH 2007-2013 e di altre Iniziative transnazionali, transfrontaliere e nazionali.

Educational sul territorio rivolto a tour operator internazionali alla stampa specializzata per promuovere la conoscenza dell'offerta escursionistica valorizzata con i progetti di cooperazione italo elvetica VETTA, VETTAI ed con altri progetti connessi al tema del turismo sostenibile.

Organizzazione di un evento convegno rivolto agli operatori del settore del turismo (ricettivo, informazione turistica, accompagnamento etc) agli stakeholders , alle reti di collaborazione transnazionali e alla stampa specializzata per presentare e condividere le nuove linee di sviluppo progettuale sulla valorizzazione del turismo escursionistico come occasione di sviluppo locale.

Considerato che il Centro Estero per l'Internazionalizzazione del Piemonte, società consortile per azioni “in house providing” promossa dai soci fondatori, Regione Piemonte e Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del Piemonte, senza scopo di lucro, a totale partecipazione pubblica e costituita con la L.R. 13/2006, si propone come oggetto sociale la realizzazione della seguenti iniziative:

- a) il rafforzamento della presenza delle imprese piemontesi sui mercati esteri;
- b) l'attrazione degli investimenti in Piemonte;
- c) la valorizzazione internazionale dell'offerta turistica regionale;
- d) la promozione sul mercato globale dei prodotti e servizi delle imprese piemontesi compresa la filiera agroalimentare;
- e) la valorizzazione del "sistema Piemonte" anche al fine di connotarne territorialmente i prodotti e di accrescerne il richiamo commerciale.

Ritenuto opportuno individuare nel Centro Estero per l'Internazionalizzazione s.c.p.a il soggetto idoneo per la natura delle attività previste, a mettere in atto attraverso le attività di cui al modulo 7 un'efficace promozione internazionale del patrimonio outdoor transfrontaliero italo-elvetico e del relativo prodotto turistico collegato, stante le sue specifiche finalità e competenze.

Vista la nota n. 24349/A18000 in data 30/04/2015 della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica con cui si chiede al Centro Estero per l'Internazionalizzazione s.c.p.a di formulare una proposta tecnico-economica per l'attuazione delle attività connesse al modulo 7 del progetto IT-CH Vetta II.

Vista la proposta tecnico-economica formulata dal Centro Estero per l'Internazionalizzazione s.c.p.a, per la realizzazione delle suddette attività, pervenuta in data 14/05/2015 prot 27066, agli atti della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, e ritenuta la stessa approvabile ai fini realizzativi del modulo progettuale.

Considerato che con D.D. n. 1261 del 27.05.2015 sono state tra l'altro impegnate le sottoindicate risorse economiche destinate all'attuazione delle attività del modulo 7 in capo alla Regione Piemonte:

Euro 30.000,00 sul capitolo 212392/15 (Spese quota FESR)  
Euro 10.000,00 sul capitolo 212394/15 (Spese quota STATO)

Visto lo schema di convenzione che si allega al presente atto per farne parte integrante (allegato 1), tra La Regione Piemonte e il Centro Estero per l'Internazionalizzazione s.c.p.a. – società “in house providing” per la realizzazione delle attività di cui al modulo n. 7 del progetto P.O. IT-CH 2007-2013 “VETTA II” per un importo complessivo di Euro 40.000,00.

Ritenuto opportuno approvare il predetto schema ai fini della successiva stipula della convenzione per la realizzazione degli interventi di competenza della Regione Piemonte.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto.

Appurato che i criteri adottati nell'assunzione dell'impegno di spesa coincidono con i principi della competenza cd potenziata di cui al d.Lgs.118/2011;

atteso che tale coincidenza dovrà essere annotata nel sistema contabile;

tutto ciò premesso,

#### IL DIRETTORE

visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii;  
vista la Legge regionale n. 23/08;  
vista la Legge regionale n. 7/01;  
visto il Programma Operativo Italia – Svizzera 2007-2013 approvato con Decisione C(2007) 6556 del 20 Dicembre 2007 e le linee guida attuative per i beneficiari ;

*determina*

Di approvare la proposta tecnico-economica elaborata dal Centro Estero per l'Internazionalizzazione, agli atti della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, contenente il dettaglio delle attività, le modalità

attuative, il cronoprogramma, nonché la quantificazione economica presunta, da realizzare nell'ambito del modulo 7 del progetto IT-CH 2007-2013 VETTA II.

Di utilizzare, nell'ambito dell'“ In house providing” il Centro Estero per l'Internazionalizzazione per la realizzazione delle sopraccite attività connesse alla realizzazione del modulo n. 7 del progetto IT-CH 2007-2013 VETTA II ( CUP J19D14001940006).

Di approvare lo schema di convenzione che si allega al presente atto per farne parte integrante (allegato 1), tra la Regione Piemonte e il Centro Estero per l'Internazionalizzazione s.c.p.a. – società “in house providing” per un importo complessivo di Euro 40.000,00.

Di liquidare al Centro Estero per l'Internazionalizzazione, previa verifica della regolarità dei servizi e forniture effettuate, la somma di €. 40.000,00 ndl'ambito dell'impegno disposto con D.D. n. 1261 del 27/05/2015, in base alle indicazioni contenute nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

Di dare atto che i fondi sono stati accertati con Determinazione n. 1261 del 27/05/2015 e che gli stessi sono soggetti a rendiconto.

Ai fini dell'efficacia della presente determinazione si dispone che la stessa, ai sensi dell'articolo 26, comma 3, del d.lgs. 33/2013, sia pubblicata sul sito della Regione Piemonte, sezione Trasparenza, valutazione e merito, con l'indicazione dei seguenti elementi essenziali:

Nome beneficiario	C.F./P.IVA	Dirigente responsabile	Modalità individuaz. Beneficiario	Importo	IMPEGNO n.
CEIPIEMONTE	09489220013	Luigi Robino	House providing	40.000,00	

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.r. 22/2010.

Il Direttore  
Luigi Robino

Allegato

**CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICO NELL’AMBITO DELL’ IN HOUSE PROVIDING, A CEIPIEMONTE PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI E ATTIVITA’ DI PROMOZIONE TURISTICA E COMUNICAZIONE IN REGIME DI ESENZIONE IVA CONNESSI AL MODULO 7”COMUNICAZIONE E PROMOZIONE” DEL PROGETTO P.O. IT-CH 2007-2013 VETTA II**

**Tra**

La Regione Piemonte, Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica con sede in Torino C.so Stati Uniti 21 (C.F. 80087670016), in persona del Direttore regionale Luigi Robino nato a Baldichieri d’Asti in data 03/10/1957, domiciliato per la carica in Torino (nel seguito Regione)

**e**

Centro Estero per l’Internazionalizzazione s.c.p.a., con sede in Torino Corso Regio Parco n. 27/29 (C.F./P:IVA 09489220013), in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione Ing. Giuseppe Donato, nominato dall’Assemblea degli azionisti il 13/10/2010, nato a Biella il 28/06/1944, domiciliato per la carica in Torino presso la sede della Società, (nel seguito CEIPIEMONTE)

**PREMESSO CHE**

CEIPIEMONTE è stato istituito con L.R. Piemonte del 13 marzo 2006, n. 13, con la finalità generale di razionalizzare, coordinare e valorizzare, tra gli altri, gli interventi in materia di internazionalizzazione dell’offerta turistica piemontese;

CEIPIEMONTE, in ragione del conferimento operato dagli Enti consorziati attraverso la sua costituzione, agisce quale ente direttamente incaricato ad operare in loro vece;

CEIPIEMONTE è Amministrazione aggiudicatrice e pertanto, nei rapporti con gli Enti consorziati, risulta applicabile la previsione di cui all’art. 19 comma 2 del Codice dei Contratti pubblici (avente ad oggetto i contratti di servizi esclusi dall’ambito di applicazione del Codice);

in quanto Amministrazione Aggiudicatrice, CEIPIEMONTE è, in ogni caso, sempre tenuto all’osservanza della disciplina sulle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici per l’acquisizione dei beni e dei servizi e lavori, di cui necessita per l’esecuzione della attività affidategli dagli Enti consorziati;

la Regione è consorziata al CEIPIEMONTE e dunque può procedere all’affidamento diretto di servizi in favore dello stesso nel rispetto dei termini e dei limiti indicati nell’oggetto consortile;

l’art. 10 del D.P.R. 633/1972 “Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto” individua le operazioni esenti IVA;

la legge finanziaria per il 2008 (legge n. 244 del 2007, art. 1, commi 261, lett. b, e 262) ha introdotto modifiche normative in materia di revisione del regime di esenzione delle prestazioni rese tra soggetti collegati che svolgono attività esenti;

l’art. 82, comma 16, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla Legge n. 133 del 2008 ha dato completa attuazione alle modifiche normative di cui al punto precedente;

l’Agenzia delle Entrate con Circolare n. 23/E del 8 maggio 2009 ha definito al punto 2 il Regime di esenzione delle prestazioni rese dai consorzi costituiti tra soggetti che non hanno diritto alla detrazione (art. 10, secondo comma, DPR n. 633 del 1972);

la Regione ha presentato la dichiarazione di adesione all’esenzione IVA, nonché di essere in possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti in data 12 gennaio 2011, prot. n. 572/DB0900;

Con D.D. n..... del..... la Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica ha individuato il CEIPIEMONTE quale soggetto a cui affidare nell’ambito dell’ “in house providing” la realizzazione delle attività connesse al modulo 7

del progetto P.O. IT-CH 2007-2013 VETTA II approvando altresì lo schema di convenzione tra le parti .

**Tutto ciò premesso si conviene quanto segue:**

Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale della presente convenzione.

**Art. 1. Finalità e oggetto.**

1. La presente convenzione disciplina, nel rispetto della normativa ed orientamenti giurisprudenziali nazionali e comunitari, i principi e le disposizioni generali che devono essere osservati per l'affidamento delle attività connesse alla realizzazione del modulo progettuale 7 "Promozione e comunicazione" di importo pari ad € 40.000,00 da realizzarsi nell'ambito del progetto IT-CH 2007-2013 VETTA II di cui partner capofila è la Regione Piemonte.
2. Il CEIPIEMONTE dovrà erogare i servizi utilizzando le competenze, le funzioni organizzative e le strutture tecnico-informatiche necessarie, mettendo a disposizione della Regione risorse di provata capacità ed esperienza con riferimento alla tipologia di prestazioni affidate, secondo i termini e le modalità contenute in tutti i documenti di cui al precedente comma 1 del presente articolo.

**Art. 2. Proposta tecnico-economica, progettazione esecutiva.**

1. La proposta tecnico economica presentata da CEIPIEMONTE in data 14/05/2015 ed approvata dalla Regione Piemonte costituisce il documento di riferimento per la progettazione esecutiva delle attività in essa previste.
2. Le singole azioni ed iniziative previste nella proposta tecnico-economica dovranno prima della loro realizzazione, essere singolarmente oggetto di un dettaglio progettuale esecutivo e quantificazione economica previsionale di dettaglio e di esplicitazione di tutti i costi afferenti.
3. La Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica esamina la fase esecutiva e valuta la coerenza e l'ammissibilità delle iniziative, con facoltà di chiedere integrazioni e modifiche. Le attività sono monitorate e sono avviate previo parere positivo espresso dalla sopraccitata Direzione.
4. Resta inteso che, nell'ipotesi di interruzione / sospensione di attività di CEIPIEMONTE già in corso, CEIPIEMONTE avrà diritto al pagamento del corrispettivo maturato fino al momento dell'interruzione / sospensione sulla base dei costi maturati fino a quel momento ed avrà diritto di essere tenuto indenne dalla Regione da qualsiasi danno, diritto o pretesa di terzi in relazione all'interruzione / sospensione salvo diretta responsabilità di CEIPIEMONTE.
5. Senza pregiudizio per quanto previsto al precedente comma 5, CEIPIEMONTE assume a proprio carico tutte le responsabilità ed i rischi di impresa per quanto attiene la realizzazione delle iniziative e degli interventi ad esso affidati;
6. CEIPIEMONTE nell'ambito della realizzazione delle iniziative e degli interventi ad esso affidate, potrà coinvolgere altri soggetti, pubblici o privati, anche per un'eventuale partecipazione finanziaria alle iniziative al fine di coinvolgere gli operatori del settore e dei soggetti del sistema turistico regionale con l'obiettivo di presentarsi nel modo più efficace sui mercati turistici di interesse;
7. Il materiale video, fotografico, cartaceo e promozionale che sarà ideato, prodotto e/o acquistato, con risorse finanziarie messe a disposizione di CEIPIEMONTE nell'ambito della presente Convenzione, così come i diritti ed i permessi altresì acquisiti per la loro realizzazione come ogni altro diritto in tal modo acquisito, si intendono di proprietà esclusiva della Regione che sarà libera di utilizzarlo per i propri scopi istituzionali a suo insindacabile giudizio. Resta inteso che CEIPIEMONTE avrà il diritto di utilizzare il suddetto materiale liberamente e senza necessità di autorizzazione alcuna, per i propri fini sociali.

**Art. 3. Condizioni per l'applicabilità dell'esenzione IVA.**

1. I servizi affidati con la presente convenzione sono esenti dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) come indicato in premessa.

**Art. 4. Finanziamento delle attività previste nel progetto affidato.**

1. La Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo, economia montana e foreste, si impegna a attribuire al CEIPIEMONTE la somma di € 40.000,00 (quarantamila) o.f.i. per la realizzazione del modulo n. 7 "Comunicazione e promozione" del progetto P.O. IT-CH 2007-2013 VETTAII .
2. Per lo svolgimento e la realizzazione delle partecipazioni, azioni, iniziative, eventi e quant'altro previste nel progetto esecutivo affidato dalla Regione al CEIPIEMONTE la Regione sarà tenuta a pagare un corrispettivo sulla base delle spese effettivamente sostenute e rendicontate che pagherà a CEIPIEMONTE in base allo stato di avanzamento lavori certificato dal Legale Rappresentante di CEIPIEMONTE per somme non inferiori al 30% dell'importo totale impegnato dietro presentazione di fatture intestate alla Regione. Le fatture saranno vidimate dal Dirigente Responsabile dell'ufficio competente.
3. La restante somma a saldo sarà liquidata a seguito di fattura emessa a saldo in data immediatamente successiva all'effettiva ultimazione dell'incarico affidato. E' altresì ammessa la liquidazione in un'unica soluzione al termine delle prestazioni effettuate da CEIPIEMONTE.
4. Il pagamento del saldo di cui sopra è subordinato all'invio da parte di CEIPIEMONTE della sotto elencata documentazione da allegarsi alla fattura emessa a consuntivo:
  - a) dichiarazione, a cura del Legale Rappresentante o del Direttore di CEIPIEMONTE, che le somme di cui si chiede la liquidazione sono state effettivamente ed interamente imputabili a spese sostenute per i servizi, le forniture e quant'altro riconducibile al progetto affidato;
  - b) Rendicontazione delle somme spese e dichiarazione, a cura del Legale Rappresentante o del Direttore di CEIPIEMONTE, che tutta la documentazione fiscale, contabile e tecnica è depositata presso la sede legale del CEIPIEMONTE;
  - c) Relazione a consuntivo dell'incarico sull'attività svolta che indichi:
    - i. lo stato di realizzazione dell'iniziativa;
    - ii. l'elenco dei partecipanti (giornalisti, operatori turistici, opinion leader, contatti, ecc);
    - iii. le considerazioni in merito all'iniziativa, con l'evidenziazione delle positività e/o criticità rispetto alla stessa;
    - iv. le considerazioni circa sviluppi dell'iniziativa;
    - v. le considerazioni circa l'efficacia dell'iniziativa e sua eventuale riproposizione futura;
    - vi. quant'altro possa essere ritenuto utile evidenziare in merito all'iniziativa stessa per una sua completa valutazione;
5. La riduzione dei costi per effetto di economie realizzate nel corso dell'esercizio, comporta la conseguente riduzione dei corrispettivi concordati, fatta salva la disponibilità, da parte di CEIPIEMONTE e/o della Regione di proporre l'utilizzo di tali economie per attività di completamento del medesimo modulo progettuale. La Regione ha facoltà di chiedere in qualsiasi momento elementi conoscitivi circa lo stato di avanzamento delle iniziative, nonché la produzione di tutta la documentazione relativa, compresa quella contabile.

**Art. 5 Rendicontazione e pagamento.**

1. La rendicontazione dei corrispettivi avviene a costo.  
Le modalità di rendicontazione e la definizione di eventuali conguagli dei servizi resi sono descritte nel precedente articolo 4.
2. La Regione effettuerà i pagamenti entro 90 giorni dalla data di ricevimento della fattura, corredata della documentazione indicata nel precedente articolo 10 tramite bonifico bancario sul conto corrente dedicato indicato dal CEIPIEMONTE.
3. Qualora il pagamento della prestazione non sia effettuato entro il termine di cui al precedente comma per cause imputabili alla Regione, saranno dovuti interessi moratori ai

sensi dall'art. 1224 del Codice Civile fatta salva la possibilità per il CEIPIEMONTE, di rifiutare i servizi richiesti dall'Ente in caso di accertata e grave inadempienza dello stesso nel pagamento dei corrispettivi dei servizi oggetto di convenzione.

**Art. 6. Durata.**

1. La presente convenzione è vincolante dalla data di sottoscrizione della stessa al 31.10.2015 con la possibilità di proroga, previo accordo tra le parti, sentita l'Autorità di Gestione del P.O. Italia e comunque .
2. In ogni caso la Regione si riserva di revocare l'affidamento per cause di forza maggiore e sopravvenute gravi ragioni di pubblico interesse, fatto salvo il pagamento delle spese sostenute per le prestazioni eseguite e/o in corso di esecuzione in ragione della presente convenzione, ivi compresi gli oneri residui sostenuti per investimenti agli stessi dedicati.

**Art. 7. Responsabilità del CEIPIEMONTE.**

1. Il CEIPIEMONTE risponde per danni dipendenti da fatti, atti od eventi ad esso direttamente imputabili arrecati con dolo e colpa grave alla Regione nell'esercizio delle attività oggetto della presente convenzione e che abbiano provocato disservizi, ritardi o malfunzionamenti.

**Art. 8. Risoluzione del contratto.**

1. La Regione potrà chiedere la risoluzione della Convenzione, ex art. 1455 c.c., in ogni momento, previa diffida formale inviata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno qualora, per un inadempimento significativo, venga meno il supporto organizzativo, tecnico ed operativo del CEIPIEMONTE per l'attuazione di iniziative concordate e affidate in forza della presente Convenzione.

**Art. 9. Riservatezza e tutela dei dati.**

1. In qualità di Responsabile Esterno del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 163/03 e s.m.i., il CEIPIEMONTE, nello svolgimento dell'attività affidatagli, è tenuto:  
ad operare esclusivamente in base alle finalità prescritte dal presente atto;  
ad operare, per ciò che non è espressamente indicato, in accordo con quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di trattamento dei dati personali e misure minime di sicurezza e da successive norme regolamentari in materia.

**Art. 10. Accessibilità.**

1. Nello svolgimento delle proprie attività, il CEIPIEMONTE è tenuto a garantire il rispetto delle disposizioni di cui alla legge 9 gennaio 2004, n. 4 e del Decreto Ministeriale 8 luglio 2005, volte a favorire l'accesso dei soggetti disabili ai servizi informatici.

**Art. 11. Adempimenti in materia di sicurezza.**

1. Il CEIPIEMONTE nell'espletamento dei servizi dovrà rispettare la normativa in materia di igiene e sicurezza sul lavoro adottando ogni provvedimento e cautela necessaria per garantire l'incolumità delle persone. In particolare le parti si impegnano a rispettare quanto dettato dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. in tema di cooperazione e coordinamento. A tal fine e per ogni ulteriore occorrenza il CEIPIEMONTE dovrà rapportarsi con il Settore Tecnico e Sicurezza Ambienti di Lavoro della Regione e dovrà essere redatto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) prima dell'inizio dei singoli servizi, oggetto dei singoli atti di affidamento e che costituirà parte integrante degli stessi.

**Art. 12 Manleva.**

1. CEIPIEMONTE manleva l'Amministrazione regionale per qualsiasi pretesa di terzi, derivante da inosservanza da parte del CEIPIEMONTE stesso, anche parziale, delle norme contrattuali e da inadempienze nell'ambito delle attività e dei rapporti comunque posti in essere per lo svolgimento del servizio oggetto dell'affidamento.



**Art. 13. Modifiche.**

1. Per quanto non previsto e convenuto nella presente convenzione, le parti si rimettono ad accordi, da stipularsi ad integrazione, con successivi atti in forma scritta.

**Art. 23. Foro competente.**

1. Per ogni controversia è competente il Foro di Torino.

**Art. 24. Oneri fiscali e spese.**

1. Gli eventuali oneri fiscali e le spese di registrazione inerenti e conseguenti alla stipulazione della presente Convenzione sono poste a carico della parte richiedente.
2. La presente Convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 131 del 26.04.1986.

Letto, confermato e sottoscritto.

Torino, li \_\_\_\_\_

REGIONE PIEMONTE

Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo, economia montana e foreste

.....

CEIPIEMONTE

.....